

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1564 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 2018****relativo all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ad eccezione delle vacche da latte e di altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».
- (4) Il preparato di dolomite-magnesite, appartenente alla categoria «additivi tecnologici», è stato autorizzato in precedenza per dieci anni come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, suinetti svezzati e suini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione ⁽²⁾.
- (5) Nei pareri del 17 aprile 2018 ⁽³⁾ e del 25 gennaio 2017 ⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di dolomite-magnesite non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che esso è efficace come antiagglomerante. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di dolomite-magnesite dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «antiagglomeranti», è autorizzato come additivo per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate nell'allegato.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione, del 9 novembre 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite per vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, suinetti svezzati e suini da ingrasso e di un preparato di montmorillonite-illite per tutte le specie animali come additivi per mangimi (GUL 303 del 10.11.2016, pag. 7).

⁽³⁾ EFSA Journal 2018;16(5):5272.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2017;15(2):4711.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Additivi tecnologici: antiagglomeranti								
1g598	Dolomite-magnesite	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di una miscela naturale di: dolomite e magnesite ≥ 40 % (con un tenore minimo di: carbonati 24 %). <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Dolomite N. CAS: 16389-88-1 (CaMg)(CO ₃) ₂ Magnesite N. CAS: 546-93-0 MgCO ₃ Talco (silicati idrati di magnesio) N. CAS: 14807-96-6 Mg ₃ Si ₄ O ₁₀ (OH) ₂ Talco ≥ 35 % Clorite (alluminio-magnesio) N. CAS: 1318-59-8 (Mg,Fe,Al) ₆ (Si, Al) ₄ O ₁₀ (OH) ₈ Ferro (strutturale) 6 % (media) Clorite ≥ 16 % Esente da quarzo e amianto	Tutte le specie e categorie ad eccezione delle vacche da latte e di altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso	—	5 000	20 000	1. L'etichettatura dell'additivo e delle premiscele che lo contengono reca la seguente indicazione: «L'additivo dolomite-magnesite è ricco di ferro (inerte)». 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.	8 novembre 2028

Numero di identifica- zione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descri- zione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizza- zione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		Metodo di analisi ⁽¹⁾ Caratterizzazione dell'additivo per mangimi: — diffrazione dei raggi X (XRD) in combinazione con — spettrofotometria di assorbimento atomico (AAS)						

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.